

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 54 DEL 19/10/2012

OGGETTO:

**ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO
PER L'ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P**

=====

L'anno duemiladodici addì diciannove del mese di ottobre alle ore 21.00 nella Sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria – seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale, risultano:

Presenti	Assenti
CERVI PAOLO Sindaco	
LASAGNI MARISA Consigliere	
RUOZI ANGELO Consigliere	
LASAGNI LIONELLO Consigliere	
ZANONI MIRCO Consigliere	
MORA ANGELA Consigliere	
LEPRE MIRKO Consigliere	
SACCANI CINZIA Consigliere	
Tot. presenti: 8	Tot. assenti: 0

Sono altresì presenti gli Assessori esterni Arata - Catellani.

Con l'assistenza del Vice-Segretario Dr.sa Fava Germana

Il Sig. CERVI PAOLO, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. Lasagni Lionello- Saccani Cinzia.

- omissis -

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che con l'entrata in vigore della legge regionale Emilia Romagna dell'8 agosto 2001, n.24 recante ***"Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo"*** è stata abrogata la L.R. 14 marzo 1984, n.12, che disciplinava la materia;
- che con l'entrata in vigore della succitata L.R. n.24/2001 è stata trasferita al Comune la competenza della disciplina in ordine alla gestione degli alloggi di e.r.p. e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia;
- che l'art.25, comma 2, della stessa legge regionale n.24/2001 testualmente cita *"Il Comune provvede con apposito regolamento alla individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi...."*;

RILEVATO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 11/09/2002, è stato approvato il regolamento per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (successivamente modificato con delibera di C.C. n°22 del 17/05/2004), che disciplina nello specifico, la gestione della graduatoria di accesso agli alloggi e le modalità di assegnazione degli stessi agli aventi diritto;
- che data la specificità della materia su cui incide il regolamento, esso è stato oggetto di un monitoraggio costante per verificarne l'efficacia;
- che in particolare è stata rilevata una criticità legata alla capacità di risposta alle mutate condizioni socio economiche, nonché una eccessiva staticità della graduatoria che resta in vigore per due anni, legata alla periodicità dell'emissione del relativo bando;
- che per quanto riguarda la problematica sopra evidenziata, è stata operata una rivisitazione dell'intero articolato, con modifiche che hanno l'intento di incidere principalmente su questi aspetti:
 - introduzione del bando "aperto" per la raccolta delle domande e l'assegnazione degli alloggi, strumento flessibile destinato a permettere una gestione senza soluzione di continuità dei processi inerenti l'edilizia residenziale pubblica;
 - cadenza di aggiornamento della graduatoria semestrale, con l'obiettivo di un utilizzo della graduatoria stessa più esteso;
- che è stato inoltre riconsiderato l'intero sistema dei punteggi, sulla base di queste considerazioni:
 - le tabelle dei punteggi attribuibili ai richiedenti sono lo strumento che permette di operare la fotografia del bisogno del richiedente, operazione tanto più attendibile allorché a punteggi alti corrispondano effettivamente situazioni meritevoli di intervento da parte dell'Ente;

- si rende necessario attribuire maggior valore al disagio economico con particolare riferimento all'incidenza del canone dell'affitto sul reddito al fine di intervenire, quando possibile, in prevenzione rispetto agli sfratti per morosità;
- si è inteso considerare le condizioni soggettive (nucleo familiare con minori, anziani, monogenitoriali, ecc.) come condizioni di disagio e quindi meritorie di punteggio, solo qualora presenti insieme ad un disagio economico o abitativo e non semplicemente in quanto tali.

PERTANTO sulla base delle considerazioni qui proposte è stato elaborato un nuovo testo di regolamento, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole della Commissione Consigliare Politiche Sociali e Sanitarie – Volontariato, espresso nella seduta del 17.10.2012;

Ritenuto meritevole di approvazione il testo del nuovo regolamento per l'assegnazione alloggi ERP;

Tutto ciò premesso,

VISTO il D.L. 174/2012 con particolare riferimento all'art. 3 "Rafforzamento dei controlli in materia di Enti Locali";

VISTI i pareri favorevoli, allegati al presente atto, espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.L.vo n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 174/2012, dal Responsabile del Servizio interessato e Responsabile del Servizio Finanziario in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli n. 8, contrari zero, astenuti zero;

DELIBERA

1. Di approvare il nuovo regolamento per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nel testo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. Di stabilire che il nuovo testo regolamentare entrerà in vigore dal 01/01/2013 e che le eventuali disposizioni transitorie per l'entrata in vigore del regolamento saranno dettate con apposita deliberazione della Giunta Comunale, sentita preventivamente la commissione consigliere competente;
3. Di stabilire che le posizioni in graduatoria alla data di entrata del nuovo testo, saranno ridefinite d'ufficio quanto ai punteggi sulla base delle nuove tabelle, entro il 31/12/2012.
4. In ogni caso prima di dare attuazione al precedente punto tre saranno sottoposte a verifica tutte le assegnazioni in corso, per verificare eventuali irregolarità o l'eventuale perdita dei requisiti che comportano l'assegnazione dell'alloggio.
5. Di demandare al responsabile del settore Assetto del Territorio Ambiente e Patrimonio di provvedere ad informare adeguatamente i soggetti richiedenti attualmente iscritti nella graduatoria, sul contenuto e sugli effetti conseguenti alle modifiche regolamentari apportate con la presente delibera.

COMUNE DI CAMPEGINE

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

- 1) Adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 nella seduta del 19.10.2012
- 2) Pubblicato all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi dal _____ al _____

Indice

Art.1	Ambito di applicazione del regolamento	pag. 3
Art.2	Requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica	pag. 3
Art.3	Modalità per l'assegnazione	pag. 5
Art.4	Contenuti e modalità di presentazione delle domande	pag. 5
Art.5	Criteri di priorità per l'assegnazione degli alloggi	pag. 6
Art.6	Istruttoria delle domande	pag. 6
Art.7	Formazione, pubblicazione e aggiornamento della graduatoria generale aperta	pag. 7
Art.8	Commissione per la formazione della graduatoria generale aperta	pag. 8
Art.9	Graduatorie speciali per l'assegnazione	pag. 9
Art.10	Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione degli alloggi	pag. 9
Art.11	Disponibilità degli alloggi da assegnare	pag. 9
Art.12	Assegnazione e standard degli alloggi	pag. 10
Art.13	Scelta e consegna dell'alloggio	pag. 10
Art. 14	Sistemazioni provvisorie per particolari situazioni di emergenza abitativa	pag. 11
Art. 15	Disposizioni transitorie e finali	pag. 11

Art.1 - Ambito di applicazione del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) siti nel territorio comunale, come definiti dall'art. 20 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24.

Art.2 - Requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica

1. n. 327 del 12 febbraio 2002 come modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 395 del 30 luglio 2002 e del comma 6 dell'ari. 40 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 sostituito dal comma 1 lett. d), dell'ari. 27 della Legge 30 luglio 2002, n. 189 possono accedere all'Erp i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza

Può richiedere l'assegnazione:

A.1) il cittadino italiano;

A.2) il cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;

A.3) il cittadino straniero, ai sensi del comma 6 dell'ari. 40 del DLgs 25 luglio 1998, n. 286, sostituito dal comma 1, lett. d), dell'ari. 27 della Legge 30 luglio 2002, n. 189, titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

B) La residenza o la sede dell'attività lavorativa

Il richiedente l'assegnazione deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

B.1) residenza anagrafica, ai sensi delle normative vigenti, nel Comune di CAMPEGINE;

B.2) attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di CAMPEGINE;

B.3) attività lavorativa da svolgere presso nuovi insediamenti produttivi o di servizio compresi nel comune di CAMPEGINE

B.4) attività lavorativa svolta all'estero.

C) Limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili

C.1) il nucleo avente diritto non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su un alloggio ubicato nell'ambito della provincia di Reggio Emilia la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 2 volte la tariffa della categoria A/2, classe I, calcolata nel Comune di CAMPEGINE, considerando la zona censuaria più bassa;

C.2) fatto salvo quanto previsto al punto C1), il nucleo avente diritto non deve essere titolare, anche pro quota, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale complessiva rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2, classe I del Comune di CAMPEGINE considerando la zona censuaria più bassa;

C.3) è ammesso il diritto pro quota su un immobile, il quale comunque, se trattasi di alloggio, non dia luogo alla disponibilità del medesimo, purché esso non sia superiore al 50% e fatta comunque salva la rendita catastale di cui alle lett. c.1) e c.2);

C.4) qualora il diritto pro quota sia relativo a più immobili, fermo restando la condizione della non disponibilità di cui al punto c.3), esso complessivamente non deve superare la rendita catastale di cui alle lett. c.1) e c.2). In caso di immobili ubicati in province diverse, prevale il criterio di cui alla lett. c.2);

C.5) nei casi di cui alle lett. c.1) e c.2), la rendita catastale complessiva rivalutata è elevata a 5 volte la tariffa, qualora la titolarità di un diritto reale da parte del richiedente si riferisca all'immobile assegnato alla controparte in sede di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.

D) Assenza di precedenti assegnazioni o contributi

D.1) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi di erp cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della Legge 513/77 o della Legge 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi di ERP;

D.2) assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

E) Il reddito del nucleo aventi diritto

Il limite di reddito per l'accesso è calcolato, ai sensi del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, in base all'ISE (Indicatore Situazione Economica) e all'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), e deve essere ricompreso nel limite aggiornato

periodicamente con deliberazione regionale, che si intende automaticamente recepita dal presente regolamento.

Inoltre:

E. 1.1) Per i nuclei con presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione il valore ISEE del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS è diminuito del 20%;

E.1.2) per i nuclei con reddito da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni, il valore ISEE del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS è diminuito del 20%. Le condizioni E. 1.1) e E. 1.2) non sono tra loro cumulabili.

2. I requisiti per l'accesso all'ERP come sopra specificati, debbono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente alle lettere C), D) E), anche da parte degli altri componenti il nucleo avente diritto, alla data di presentazione della domanda.

3. Per nucleo avente diritto s'intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo, purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado.

4. Per nucleo avente diritto si intende anche quello fondato sulla stabile convivenza more uxorio, nonché il nucleo di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa nel nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione ed essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

5. I minori in affidamento all'interno dei nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

6. I requisiti per accedere all'erp di cui alle lettere A), B), C), D) ed E) del presente articolo sono da riferirsi ai soli soggetti specificati nella relativa istanza, qualora questa individui come soggetti interessati all'accesso solamente uno o parte dei componenti il nucleo originario e gli stessi devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione.

Art.3 - Modalità per l'assegnazione

Il Comune assegna gli alloggi di erp mediante la formazione di una graduatoria aperta, ai sensi dell'art. 25, 1° comma, lett. b) della LR. 8 agosto 2001, n. 24 e secondo le procedure definite nei successivi articoli del presente regolamento, ad esclusione degli alloggi destinati alla mobilità ed alle sistemazioni provvisorie per particolari situazioni di emergenza abitativa di cui al successivo art. 14.

Art.4 - Contenuti e modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di assegnazione debbono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune e in distribuzione presso l'Ufficio Assetto del Territorio Ambiente e Patrimonio, negli orari di apertura al pubblico.

2. La domanda deve indicare:

- la cittadinanza, nonché la residenza del richiedente e/o il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa;
- la composizione del nucleo corredata dai caratteri anagrafici, lavorativi e reddituali di ciascun componente;
- il reddito complessivo del nucleo indicando i valori I.S.E. e I.S.E.E., del nucleo familiare, mediante dichiarazione sostitutiva unica aggiornata e con riferimento all'ultima certificazione dei redditi in possesso del richiedente;
- l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria;

- il luogo in cui dovranno farsi al richiedente tutte le comunicazioni relative alla domanda ed al suo esito;
 - la eventuale documentazione da allegare alla domanda.
3. Nel modulo di domanda è contenuto un questionario cui ciascun richiedente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere, formulato con preciso riferimento alle condizioni soggettive ed oggettive di cui all'art. 5 del presente regolamento, il cui possesso da diritto all'attribuzione dei relativi punteggi.
 4. Con la firma apposta in calce alla domanda il richiedente rilascia responsabilmente una dichiarazione in cui attesta di trovarsi nelle condizioni soggettive ed oggettive indicate nella domanda medesima.
 5. In particolare il richiedente, utilizzando la specifica parte del modulo di domanda, deve dichiarare, nei modi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, che sussistono a suo favore i requisiti di cui alle lettere A) e B) del 1° comma dell'art. 2 del presente regolamento nonché, a favore di se stesso e dei componenti il suo nucleo, i requisiti di cui alle lettere C), D), E) dello stesso 1° comma dell'art. 2.
 6. La domanda di assegnazione, in competente bollo, può essere presentata in qualsiasi momento e verrà esaminata ai fini della formazione della graduatoria aperta o del suo primo aggiornamento utile, con le modalità di cui al presente regolamento.
 7. Eventuali modifiche od integrazione relative al contenuto della domanda o a nuove e/o diverse condizioni sopravvenute potranno essere presentate dal richiedente con apposita richiesta, in carta libera, con le stesse modalità e procedure previste per la presentazione della domanda.
 8. In caso di decesso del richiedente, di separazione, o di divorzio, nonché di cessazione della stabile convivenza è consentito il subentro nella domanda dei componenti indicati nella domanda stessa, secondo l'ordine ivi indicato, su richiesta dei soggetti interessati.
 9. Qualora il subentro di cui al precedente comma 8, accertato in sede di assegnazione, comporti modifiche in diminuzione del punteggio, la procedura di assegnazione viene sospesa e la domanda aggiornata col diverso punteggio viene inserita nel successivo aggiornamento di graduatoria.
 10. Trascorsi **3 (tre) anni** dalla data di presentazione della domanda o dalla data dell'ultimo aggiornamento apportato alla stessa, il richiedente che non ha reiterato o modificato la domanda decade dal diritto di permanenza nella graduatoria.

Gli uffici comunali, al momento della consegna della domanda o della richiesta di integrazione, rilasciano ricevuta che attesti la data di scadenza prevista.

Art.5 - Criteri di priorità per l'assegnazione degli alloggi

Gli alloggi ERP vengono assegnati secondo l'ordine di graduatoria generale, in via ordinaria, sulla base dei punteggi attribuiti sulla base di:

- A) **Condizioni oggettive** (Riferite alla condizione abitativa del nucleo familiare del richiedente, sistemazione precaria, disagio abitativo, sfratto o inadeguatezza dell'alloggio)
- B) **Disagio economico** (Situazione economica del nucleo del richiedente valutata in termini di ISE - ISEE, incidenza del canone di locazione sul reddito familiare)
- C) **Condizioni soggettive** (riferite al nucleo familiare del richiedente: anziani, giovani, invalidi, famiglie monogenitoriali, permanenza sul territorio)

Come indicati nell'allegato a) che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Art.6 - istruttoria delle domande

1. L'istruttoria delle domande presentate per l'assegnazione di alloggi di ERP e la relativa attribuzione dei punteggi, sulla base dei criteri di priorità per l'assegnazione di cui al precedente articolo 5, viene effettuata dall'Ufficio preposto.
2. L'esito dell'istruttoria e relativa attribuzione del punteggio viene comunicata al richiedente entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando un termine di 10 giorni per l'eventuale produzione di controdeduzioni;
3. La richiesta di chiarimenti o documentazione integrativa interrompe il termine di assegnazione del punteggio. In caso di inerzia dell'interessato, decorso il termine fissato nella richiesta, la domanda verrà considerata esclusa nel caso di mancata documentazione di un requisito, mentre in caso di mancata documentazione di una condizione di punteggio lo stesso non verrà attribuito.

4. In sede di reiterazione della domanda in scadenza (vedi art. 4 punto 10) è fatto obbligo al richiedente di dichiarare che la situazione eventualmente già documentata in precedenza, non ha subito modificazioni e che pertanto la documentazione stessa può essere recuperata internamente.
5. E' facoltà degli uffici e della Commissione di cui al successivo art. 8, sia in sede di istruttoria delle domande che di formazione delle graduatorie, compiere ogni accertamento ed acquisire ogni documentazione o elemento utile, anche integrativo, atto a comprovare la reale situazione dichiarata o documentata dal richiedente.

Art. 7- Formazione, pubblicazione e aggiornamento della graduatoria generale aperta.

1. La Commissione di cui al successivo art. 8, acquisita l'eventuale documentazione ed eseguiti gli eventuali accertamenti di cui al precedente art.6, valida i punteggi assegnati a seguito di controdeduzioni, esamina le domande per le quali il Comune ha chiesto la verifica e redige la graduatoria generale, secondo le procedure definite nel presente regolamento.
2. In caso di parità di punteggio, la successione in graduatoria sarà così determinata: prima i richiedenti residenti nel Comune di CAMPEGINE ordinati in primo luogo secondo il tempo di permanenza ininterrotta nella graduatoria (n° di graduatorie) ed in secondo luogo per l'anzianità di residenza nel Comune di CAMPEGINE, poi richiedenti con attività lavorativa nel Comune non residenti ordinati secondo la data di presentazione della domanda;
3. I richiedenti per i quali l'accertamento non sia definito entro il termine di formazione della graduatoria generale, vengono collocati, con riserva, nella posizione di punteggio derivante dalle condizioni risultanti dalla domanda per la quale è in corso l'accertamento. Tale riserva verrà sciolta al momento della conclusione dell'accertamento e, pertanto, fino a tale data non si potrà procedere ad alcuna assegnazione a favore dei predetti richiedenti. Nell'ipotesi che, a seguito dell'accertamento, il punteggio risulti diverso da quello come sopra attribuito, i richiedenti verranno inseriti nella graduatoria generale vigente al momento con il punteggio loro spettante.
4. Le domande ammesse nella graduatoria iniziale, a seguito dell'applicazione del presente regolamento, alle quali non è seguita l'assegnazione di un alloggio di ERP, entreranno di diritto nelle graduatorie successive unitamente alle nuove domande. Pertanto le domande escluse dalla graduatoria e le domande scadute ai sensi dell'art. 4 punto n.10, non entreranno nel successivo aggiornamento.
5. La graduatoria generale è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune secondo le modalità prescritte dall'art.32 c.1 della L. 18 giugno 2010 n.69, per 30 giorni consecutivi e pubblicata sul sito web dell'Ente;
6. Qualora, successivamente alla pubblicazione della graduatoria, dovesse risultare una errata attribuzione di punteggio alla quale consegua la collocazione del richiedente in posizione utile per l'assegnazione dell'alloggio, l'Ufficio preposto, in sede di autotutela amministrativa, provvede a comunicare all'interessato che la posizione in graduatoria è dovuta ad errore nell'attribuzione del punteggio richiesto, assegnando un termine di 10 giorni per l'eventuale produzione di controdeduzioni, decorso il quale l'Ufficio preposto determina con provvedimento definitivo la nuova collocazione in graduatoria. Nelle more dell'esame di eventuali controdeduzioni presentate, il Comune prosegue l'attività di assegnazione degli alloggi in base alla graduatoria vigente.
7. L'aggiornamento della graduatoria generale viene effettuato annualmente, di norma entro la fine del mese di marzo, con riferimento alle domande e richieste di integrazioni presentate entro il 31 gennaio di ciascun anno
8. L'aggiornamento della graduatoria generale viene effettuato annualmente, di norma entro la fine del mese di marzo, con riferimento alle domande e richieste di integrazioni presentate entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Art .8 - Commissione per la formazione della graduatoria generale aperta

1. La graduatoria generale di assegnazione è formata da una Commissione, nominata dal Sindaco, così composta:
 - due rappresentanti del Comune, di cui uno con funzioni di Presidente;
 - un rappresentante designato dalla Provincia di Reggio Emilia;
 - due rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli assegnatari designati d'intesa dalle medesime.

2. Per ogni componente della Commissione il Sindaco nomina un supplente designato contestualmente al membro effettivo.
3. La Commissione può regolarmente funzionare quando sono nominati almeno tre componenti, uno dei quali sia Presidente, sulla base delle designazioni che dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta del Sindaco.
4. La Commissione elegge nel proprio seno il Vicepresidente.
5. Le riunioni sono valide con la presenza della metà dei componenti già nominati. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
6. La Commissione resta in carica quattro anni.
7. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente del Comune di CAMPEGINE designato dal Sindaco.

Art.9 - Graduatorie speciali per l'assegnazione

I richiedenti appartenenti ai gruppi sociali definiti ai punti C.2 (nucleo con presenza di anziani oltre i 65 anni non autosufficienti), C.3 (nuclei con presenza di una o più persone con più di 70 anni), C.5 (nuclei con presenza di portatori di handicap), di cui all'allegato relativo ai criteri di cui all'art. 5 del presente regolamento, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale, vengono collocati d'ufficio dal Comune nelle eventuali graduatorie speciali, ai fini della individuazione degli alloggi privi di barriere architettoniche.

Art.10 - Verifica della permanenza dei requisiti prima dell'assegnazione degli alloggi

1. In sede di assegnazione il Comune procede alla verifica della permanenza dei requisiti previsti e delle condizioni riconosciute per l'assegnazione.
2. A tal fine il Comune provvede a richiedere o acquisire d'ufficio l'idonea documentazione e ad effettuare i necessari accertamenti e controlli.
3. In caso di esito negativo, che comporti la cancellazione dalla graduatoria o riduzione del punteggio, il Comune provvede, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 10 bis della legge 241/1990 e s.m.i., a comunicare all'interessato i motivi di tale esito. Lo scorrimento della graduatoria per l'assegnazione avviene nel rispetto della procedura di cui al presente articolo.
4. Il Comune comunica alla Commissione preposta i casi accertati di mancanza di requisiti e di condizioni dichiarate nella domanda, o di mutamento di condizioni soggettive ed oggettive con eventuale modificazione della posizione nella graduatoria, in occasione del successivo aggiornamento della graduatoria.

Art.11 - Disponibilità degli alloggi da assegnare

1. Il gestore degli alloggi ERP siti nel Comune di CAMPEGINE sono tenuti a comunicare al Comune l'elenco degli alloggi da assegnare, nel momento in cui siano completamente agibili e ripristinati, ivi compresi quelli da destinare a procedure di mobilità.
2. Per gli alloggi di nuova costruzione o in corso di recupero l'ente attuatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune la data presunta di ultimazione dei lavori e quella della effettiva disponibilità degli alloggi stessi.
3. Per gli alloggi che si rendono disponibili per la riassegnazione, l'ente gestore è tenuto a dare comunicazione al Comune della presunta data di rilascio non appena nota e, comunque, non oltre dieci giorni dalla data di effettiva disponibilità. Tale comunicazione deve essere corredata da una relazione sullo stato di conservazione e manutenzione degli alloggi da assegnare. Per gli alloggi che necessitano di interventi di manutenzione e di adeguamento, l'ente gestore comunica al Comune il loro stato di conservazione e manutenzione, i tempi e le modalità di intervento nonché, successivamente, la effettiva disponibilità degli alloggi stessi entro dieci giorni dalla data in cui si verifica.

Art.12 - Assegnazione e standard degli alloggi (DM 5-7-1975)

1. Il Comune provvede all'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale aperta e suoi aggiornamenti.
2. Non possono essere assegnati gli alloggi la cui superficie relativa alla sola unità immobiliare, misurata al netto dei muri perimetrali e dei muri esterni, rapportata al nucleo dell'avente diritto, ecceda lo standard abitativo di seguito specificato:

TABELLA RIASSUNTIVA METRATURE DM 5-7-1975	
ALLOGGIO IDONEO PER UN MASSIMO DI UNA PERSONA	Non inferiore a MQ 28,00 (Sup. compresa i servizi)
ALLOGGIO IDONEO PER UN MASSIMO DI DUE PERSONE	Non inferiore a MQ 38,00 (Sup. compresa i servizi)
ALLOGGIO IDONEO PER UN MASSIMO DI TRE PERSONE	Non inferiore a MQ 42,00 (Sup. abitabile)
ALLOGGIO IDONEO PER UN MASSIMO DI QUATTRO PERSONE	Non inferiore a MQ 56,00 (Sup. abitabile)
ALLOGGIO IDONEO PER UN MASSIMO DI CINQUE PERSONE	Non inferiore a MQ 66,00 (Sup. abitabile)
ALLOGGIO IDONEO PER UN MASSIMO DI SEI PERSONE	Non inferiore a MQ 76,00 (Sup. abitabile)
ALLOGGIO IDONEO PER UN MASSIMO DI SETTE PERSONE	Non inferiore a MQ 86,00 (Sup. abitabile)
ALLOGGIO IDONEO PER UN MASSIMO DI OTTO PERSONE	Non inferiore a MQ 96,00 (Sup. abitabile)
PER OGNI PERSONA IN PIU'	MQ 10,00

3. In caso di assegnazione a nucleo in cui sia presente una donna in stato di gravidanza, attestato da certificato medico, lo standard abitativo è individuato tenendo conto di una persona in più. Tale criterio è esteso ai nuclei in cui si siano verificati accrescimenti per effetto di adozioni o di affidamenti preadottivi.
4. Il Comune può effettuare, con provvedimenti motivati, assegnazioni in deroga, qualora le caratteristiche dei nuclei richiedenti in graduatoria e degli assegnatari interessati ad eventuali cambi di alloggio non consentano soluzioni valide né ai fini dell'uso del patrimonio pubblico né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave connotazione di bisogno.

Art.13 - Scelta e consegna dell'alloggio

1. Il Comune, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di effettiva disponibilità degli alloggi, informa dell'assegnazione gli aventi diritto con lettera raccomandata, fissando d'intesa con l'ente gestore il giorno ed il luogo per la scelta dell'alloggio.
2. La scelta dell'alloggio, nell'ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo di cui al precedente art. 14, è compiuta dagli assegnatari in base all'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria generale, salvo quanto disposto dal precedente art. 9.
3. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata. In caso di mancata presentazione l'assegnatario decade dal diritto di scelta.
4. I richiedenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune.
5. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Comune, dichiara la decadenza dall'assegnazione, con la conseguente esclusione dalla graduatoria.
6. In caso di rinuncia ritenuta giustificata, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi che si rendano successivamente disponibili.
7. L'ente gestore, sulla base della scelta dell'alloggio, provvede alla convocazione degli assegnatari per la stipulazione del contratto di locazione, per la consegna dei relativi regolamenti e per la successiva consegna dell'alloggio.
8. L'assegnatario che, previa diffida dell'ente gestore, non sottoscrive il contratto di locazione e non provveda ad assumere in consegna l'alloggio, è dichiarato decaduto dall'assegnazione ai sensi dell'art. 30 della l.r. n. 24/2001, con conseguente esclusione dalla graduatoria.
9. L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro 30 giorni e, se si tratta di lavoratore emigrato all'estero, entro 6° giorni dalla consegna, salvo proroga concessa dal Comune su motivata istanza. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la

decadenza dall'assegnazione ai sensi dell'art. 30 della l.r. n.24/2001 e la conseguente esclusione dalla graduatoria.

Art.14 - Sistemazioni provvisorie per particolari emergenze abitative

1. Il Sindaco può destinare una quota non superiore al 30% degli alloggi ERP, annualmente disponibili, alla sistemazione provvisoria di nuclei che si trovino in particolari situazioni di emergenza abitativa, quali:
 - nuclei colpiti da provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio, che non sia stato intimato a seguito di annullamento, decadenza dall'assegnazione o risoluzione del contratto di un alloggio di erp, ovvero per inadempienza contrattuale, salvo che gli inadempienti siano soggetti assistiti dall'ente pubblico o dalla cooperative sociali iscritte nell'apposito albo regionale istituito con LR. 4 febbraio 1994, n. 7;
 - nuclei colpiti da calamità pubbliche;
 - sistemazione di profughi di cui alla legge 26 dicembre 1981, n. 763;
 - trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate ed al corpo degli agenti di custodia;
 - altre gravi o particolari situazioni individuate dal Sindaco, tra cui quelle di persone vittime di maltrattamenti o violenza sessuale all'interno del nucleo familiare.
2. La sistemazione provvisoria non può di norma eccedere la durata di due anni ed è soggetta al canone di cui all'art. 35 della L.R. n. 24/2001. In ogni caso è richiesta la sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso all'erp, salvo il requisito del reddito, il cui limite è quello fissato per la permanenza nell'erp ai sensi dell'art. 30, 1° comma, lett. f) della L.R. n.24/2001.
3. Alla scadenza del periodo di sistemazione provvisoria, il Comune può provvedere all'assegnazione, previa verifica dei requisiti di cui all'art. 2. del presente regolamento. Qualora non si proceda all'assegnazione, l'alloggio deve essere rilasciato in base a provvedimento del Sindaco ai sensi dell'art. 30 della LR. n. 24/2001.

Art. 15 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il Comune rende noto con avviso al pubblico che si procede alla formazione della nuova graduatoria generale aperta secondo i criteri di cui al presente regolamento. L'avviso, contenente le nuove disposizioni e procedure per l'accesso e per la formazione della graduatoria medesima, è pubblicato all'Albo pretorio on-line e sul sito Internet comunale per 30 giorni consecutivi.
2. Ogni modifica che dovesse essere apportata ai requisiti per l'accesso all'erp così come specificati dalla legge regionale 8 agosto 2001 n. 24, dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 327 del 12 febbraio 2002 come modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 395 del 30 luglio 2002 e dal comma 6 dell'art. 40 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 sostituito dal comma 1 lett. d), dell'art. 27 della Legge 30 luglio 2002, n. 189 sarà automaticamente recepita da questo regolamento nelle parti che vi hanno attinenza.

Allegato A) al Regolamento per l'assegnazione alloggi ERP

A - CONDIZIONI OGGETTIVE

A.1) situazione di grave disagio abitativo accertata dall'autorità competente ed esistente da almeno un anno alla data di presentazione della domanda, o dall'ultimo aggiornamento dovuta alla presenza di una delle seguenti condizioni:

A-1.1) sistemazione in spazi che per dimensione, struttura, impianti, funzionalità possono essere adibiti, se pure impropriamente, ad abitazione oppure in spazi procurati a titolo precario dai Servizi sociali o dalle cooperative sociali iscritte nell'apposito albo regionale istituito con LR. 4 febbraio 1994, n. 7: (il punteggio non viene riconosciuto se tale condizione è stata accertata, per i medesimi spazi, a favore di altro richiedente in graduatoria):

punti 6

A-1.2) sistemazione abitativa in spazi procurati a titolo precario e temporaneo dall'Amministrazione Comunale e/o a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienze contrattuali (comprovata mediante relazione dei Servizi Sociali):

punti 6

A-1.3) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei:

un coabitante

punti 1

due o più coabitanti

punti 3

A-1.4) abitazione in alloggio sovraffollato:

due persone in alloggio composto da un vano esclusi cucina e servizi ovvero che sia inferiore a 30 mq.:

punti 1

due persone in più rispetto allo standard abitativo previsto dal presente regolamento considerato come alloggio adeguato alle esigenze del nucleo:

punti 1

tre persone in alloggio composto da un vano esclusi cucina e servizi ovvero che sia inferiore a 30 mq.:

punti 2

tre persone ed oltre in più rispetto allo standard abitativo previsto dal presente regolamento considerato come alloggio adeguato alle esigenze del nucleo;

punti 2

A-1.5) abitazione in alloggio antigienico o privo di servizi igienici da certificarsi da parte della autorità competente:

punti 3

Tale punteggio non viene riconosciuto qualora l'antigienicità sia accertata a favore di altro richiedente inserito nella graduatoria generale.

A-2) abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con obbligo di rilascio dell'alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale, fatta eccezione per i soggetti assistiti dal Servizio sociale dell'ente pubblico (comprovata mediante relazione dei Servizi Sociali)

A-2.1) sistemazione precaria che derivi da provvedimento già eseguito di sfratto per finita locazione, da verbale di conciliazione giudiziaria, da ordinanza di sgombero, da provvedimento di separazione omologato dal Tribunale o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio emesso da non oltre un anno alla data della domanda e/ o dalla data dell'ultimo aggiornamento.

punti 6

A-3) richiedenti che abitino in alloggio di servizio, concesso da ente pubblico o da privati, o in alloggio e.r.p. o di proprietà comunale assegnato in via provvisoria e/o d'urgenza, che debba essere obbligatoriamente rilasciato entro tre anni dalla data di presentazione della domanda:

punti 4

Le condizioni A-1.1), A.2) e A.3) non sono cumulabili fra loro e con le altre condizioni oggettive. Nei casi di cumulabilità, il punteggio è attribuibile fino ad un massimo di 10 punti.

B- DISAGIO ECONOMICO

B-1) Nucleo richiedente con reddito, calcolato ai sensi del d.lgs. n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni (valore I.S.E.E.) riferito al massimo valore I.S.E.E. previsto per l'accesso:

- Inferiore o pari al 20% dell'ISEE d'accesso	punti 4
- Inferiore o pari al 30% dell'ISEE d'accesso	punti 3
- Inferiore o pari al 50% dell'ISEE d'accesso	punti 1

In presenza di reddito complessivo inferiore al 20 % del valore Isee riferito al massimo previsto per l'accesso, verrà effettuato il controllo automatico presso gli uffici competenti. In presenza di reddito complessivo inferiore al 10% del valore Isee riferito al massimo previsto per l'accesso dovrà essere presentata idonea documentazione giustificativa che comprovi i mezzi di sostentamento del nucleo richiedente (Es. redditi esenti ai fini Irpef, sostegno economico dei Servizi Sociali ecc.)

B-2) Richiedente che abiti in un alloggio, con contratto di locazione, regolarmente registrato, il cui canone complessivo riferito all'anno di presentazione della domanda incida:

B-2.1) in misura pari o superiore al 30% e fino al 50% sul reddito complessivo (imponibile fiscale) dell'intero nucleo richiedente, così come indicato dalla dichiarazione sostitutiva allegata alla domanda: **punti 1**

B-2.2) in misura superiore al 50% sul reddito complessivo (imponibile fiscale) dell'intero nucleo richiedente, così come indicato dalla dichiarazione sostitutiva allegata alla domanda: **punti 2**

B-2.3) in misura superiore al 70% sul reddito complessivo (imponibile fiscale) dell'intero nucleo richiedente, così come indicato dalla dichiarazione sostitutiva allegata alla domanda: **punti 3**

C) CONDIZIONI SOGGETTIVE

C-1) nucleo richiedente composto da 4 unità e oltre di cui almeno due minori: **punti 3**

C-2) nucleo familiare richiedente composto da persone che abbiano superato i 65 anni (in caso di coniugi o conviventi more-uxorio è sufficiente che uno dei due abbia superato i 65 anni purché l'altro non svolga attività lavorativa) anche con minori a carico o persone maggiorenni con invalidità superiore al 75%: **punti 3**

C-3) presenza, nel nucleo richiedente, di una o più persone di età superiore a 70 anni alla data di aggiornamento della graduatoria: **punti 2**

Le condizioni C.2) e C.3) non sono cumulabili.

C-4) nucleo richiedente con anzianità di formazione non superiore a quattro anni dalla data di presentazione della domanda e nucleo la cui costituzione è prevista entro un anno dalla stessa data: **punti 1**

Nel secondo caso il nucleo deve risultare costituito alla data di assegnazione. Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei componenti il nucleo abbia superato il trentacinquesimo anno di età e quando i soggetti richiedenti dimostrano di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata, secondo lo standard abitativo previsto dalla disciplina regionale vigente.

C-5) presenza nel nucleo familiare richiedente di persona portatrice di handicap. Ai fini del presente regolamento si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino:

C-5.1) una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 ed inferiore al 100%: **punti 2**

C-5.2) una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% o la "non autosufficienza" riconosciuta ai sensi della vigente normativa, anche mediante assegnazione dell'indennità di accompagnamento, o condizione di handicap in capo a minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute sempre ai sensi delle vigenti normative: **punti 1**

Non sono cumulabili tra di loro i punteggi previsti per le diverse ipotesi della condizione C.5),
tranne nel caso in cui siano riferite a persone diverse appartenenti al nucleo del richiedente ed
inserite nella domanda.

In presenza di più condizioni non cumulabili, viene attribuito il punteggio più favorevole al
richiedente.

C-6) nucleo composto da un solo adulto con uno o più minori a carico: **punti 2**

Oppure: nucleo composto da un solo adulto con uno o più minori a carico, che si trovi in
una o più situazioni di cui alle Tabelle A e B

C-6.1 con minore **punti 3**

C-6.2 con 2 minori **punti 4**

C-6.3 con 3 o più minori **punti 5**

Non sono cumulabili tra di loro i punteggi previsti per la condizione C.6 con le diverse ipotesi
della condizione C6.1) C6.2. e C6.3) e la condizione non viene riconosciuta quando il
richiedente convive more uxorio con altra persona adulta.

C-7) nucleo composto da una sola persona ultrasessantacinquenne: **punti 1**

C-8) nucleo che rientra in Italia, o che sia rientrato da non più di 12 mesi dalla data di
presentazione della domanda, per stabilirvi la propria residenza, ai sensi della l.r. 21 febbraio
1990, n. 14 e s.m.i.: **punti 2**

C-9) Residenza nel Comune di CAMPEGINE del richiedente alla data di presentazione
o aggiornamento della domanda:

C-9.1) Richiedente con residenza nel Comune da oltre 3 anni e fino a 5 **punti 2**

C-9.2) Richiedente con residenza nel Comune da oltre 5 anni e fino a 10 **punti 4**

C-9.3) Richiedente con residenza nel Comune da oltre 10 anni **punti 6**

COPIA

C.C. N. 54 del 19/10/2012

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ART. 49 – COMMA 1 –
DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.08.2000**

Responsabile del Servizio interessato: parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

**IL RESP. 3° SETTORE:
ASSETTO TERRIT. –AMBIENTE – PATRIMONIO
F.to Arch. Silvia Cavallari**

Responsabile del Servizio Finanziario: parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

**IL RAGIONIERE COMUNALE
F.to Dr.sa Fava Germana**

COPIA

C.C. N. 54 del 19/10/2012

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to CERVI PAOLO

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.sa FAVA GERMANA

=====

PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall'art. 124, 1° comma, D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Campegine, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.sa Pelosi Anna Maria

=====

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.

Campegine, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Pelosi Anna Maria

=====

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è affissa all'albo pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal _____ è divenuta ESECUTIVA il _____ ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-00 n.267.

Campegine, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.sa Pelosi Anna Maria

=====

Conforme all'originale ad uso amministrativo.

Campegine, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.sa Pelosi Anna Maria